



# Comune di Villabate

Provincia di Palermo

## Ordinanza n° 22 del 02/05/2020

Settore: SINDACO

Ufficio proponente: POLIZIA URBANA

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE DI SPAZI PUBBLICI, ACCESSO AL CIMITERO E ED ESERCIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI.**

### IL SINDACO

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n° 1 del 25 febbraio 2020, n° 2 del 26 febbraio 2020, nr. 3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nr. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n° 12 del 29.03.2020, n° 13 dell'1.4.2020, n° 14 del 3.4.2020, n° 15 dell'8.4.2020, n° 16 dell'11 aprile 2020 e n° 17 del 18 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le circolari interpretative delle citate Ordinanze;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui è stata, tra l'altro, prorogata al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato dal decreto del 22 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali; gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; l'accesso a luoghi pubblici riservata al Sindaco la facoltà di disporre la chiusura nella ipotesi di impossibilità di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1, lett. d); l'esercizio di attività sportiva condizionato alla osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 1, let. e); l'espletamento delle cerimonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone, da svolgersi preferibilmente all'aperto; l'ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per il periodo di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Letta l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto 'ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19';

Considerato che, in attuazione delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 il Presidente della Regione Sicilia, con la citata ordinanza n° 18 del 30 aprile 2020, ha ritenuto:

- a) di potere autorizzare lo spostamento individuale o del nucleo familiare verso la propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga durante i giorni feriali e solo per trasferimento "stagionale";
- b) di dover garantire la salubrità degli ambienti in cui sono ospitati gli animali di affezione, autorizzando le attività di tolettatura e dei connessi servizi per evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario (dermatiti, presenza di parassiti, ecc.) e tenuto conto della circostanza secondo la quale non è stato accertato il trasferimento del contagio da Covid-19 tra animale e uomo;
- c) di poter confermare l'esercizio delle attività commerciali e imprenditoriali di cui agli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sia pure con talune deroghe correlate alla diversa situazione epidemiologica in Sicilia, la quale registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale;

Considerato che, nell'ambito delle disposizioni adottate dal Governo nazionale e dall'Autorità Regionale, devono essere meglio disciplinate le attività consentite in ambito comunale;

Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Comandante della Polizia Municipale in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Vista l'ordinanza n.18 del 30 aprile 2020, del Presidente della Regione Siciliana, come parzialmente modificata con successiva ordinanza n: 20 dell'1maggio 2020;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'art. 107;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;

## **ORDINA**

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano e per tutta la durata dell'emergenza de qua:

### **Articolo 1**

*(recepimento delle disposizioni nazionali)*

Sono, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

## **MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020**

### **Articolo 2**

*(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)*

È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

### **Articolo 3**

*(disposizioni in favore delle persone con disabilità)*

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati.

### **Articolo 4**

*(disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)*

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale”. Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.

### **Articolo 5**

*(spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)*

Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

### **Articolo 6**

*(visite al cimitero)*

È consentito nei giorni feriali e a far data dal 4 maggio 2020, l'accesso al cimitero comunale che rimarrà aperto dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Al fine di evitare assembramenti, detto accesso resta limitato a due persone per ciascun defunto e la visita non potrà eccedere la durata di un'ora. Nell'area cimiteriale non potranno fare ingresso di volta più di 25 persone ad orari scaglionati: dalle ore 9 alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 11, dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 12 alle ore 13. Dentro il cimitero dovrà essere garantito il distanziamento sociale di un metro e nelle cappelle funerarie non potrà sostare più di una persona per volta.

Sono vietati i cortei funebri, si consente l'accesso di massimo tre congiunti per assistere alla tumulazione del defunto.

Eccezionalmente, domenica 10 maggio 2020, in occasione della festa della mamma, il cimitero sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

## **Articolo 7**

*(attività sportiva)*

È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a:

- a) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
- b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni;
- c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

## **MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

### **Articolo 8**

*(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)*

Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.

Sono autorizzate anche le attività di:

- a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- b) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

### **Art. 9**

*(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all'asporto)*

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole.

Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici.

È autorizzato nelle giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

## **MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA**

### **Art. 10**

*(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)*

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it), compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.

### **Art. 11**

*(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)*

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture

competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. *smart working*).

## **Art. 12**

*(disposizioni sulla efficacia delle misure)*

Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, comprese le attività produttive industriali e commerciali le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nell'articolo 2 ed individuate specificatamente negli allegati 1, 2 e 3, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci nel territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso, è pubblicata all'albo pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo all'ASP.

Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda all'ordinanza del Presidente della Regione n.18 del 30 aprile 2020.

## **AVVERTE**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Villabate;

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: il magg. Giuseppe Tuzzolino, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Villabate;

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

---

Villabate, 02/05/2020

IL SINDACO  
Vincenzo Oliveri / INFOCERT SPA